



CONSILIUM

SERVIZI DI INGEGNERIA s.r.l.



PAOLO PIETRO BRESCI
MARCO CELLINI
LEOPOLDO D'INZEO
LUCIANO PECORI
LA PO BRESCHI
LEONARDO D'INZEO

Viale dei Mille, 70 - 50131 - FIRENZE www.consiliumfi.it info@consiliumfi.it TEL+39055495018 FAX+39055480208

COMMITTENTE



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE AREA EDILIZIA

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Quarta

OGGETTO

INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA
SCUOLA DI ARCHITETTURA NEI PLESSI
DI SANTA TERESA E SANTA VERDIANA
(INTERVENTO A - SCHEDA 161)

PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

RESPONSABILE PROFESSIONALE DELL'INCARICO

Ing. LEOPOLDO D'INZEO



COMMESSA

141/19

SCALA

DATA

GENNAIO 2021
REV.2 APRILE 2021

TAV. N.

2.ST-SV.CSA

DISEGNATO

MR

CONTROLLATO

MC

INDICE

PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	3
ART. 1. OGGETTO DELL' APPALTO	3
ART. 2. AMMONTARE DELL' APPALTO	4
ART. 3. QUALIFICAZIONE RICHIESTA PER I LAVORI.....	5
ART. 4. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO.....	6
ART. 5. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 6. RESPONSABILI/REFERENTI DEL CONTRATTO	7
ART. 7. TEMPO UTILE – NORME GENERALI DI ESECUZIONE - PENALI	7
ART. 8. CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI, CONTABILITÀ, FATTURAZIONI, PAGAMENTO E CONTO FINALE	8
ART. 9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ART. 10. CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI DI CONTRATTO	13
ART. 11. SUBAPPALTO.....	14
ART. 12. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	14
ART. 13. DIFFORMITÀ O DIFETTI DI CONFORMITÀ.....	15
ART. 14. COLLAUDI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	15
ART. 15. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA	16
ART. 16. ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE	16
ART. 17. DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	17
ART. 18. CESSIONE DEL CREDITO.....	18
ART. 19. CONTESTAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE E APPALTATORE.....	18
ART. 20. RISERVE DELL' APPALTATORE	18
ART. 21. ESECUZIONI IN DANNO.....	19
ART. 22. CAUSE DI RISOLUZIONE	19
ART. 23. RECESSO DEL CONTRATTO.....	20
ART. 24. DEFINIZIONE CONTROVERSIE: RISOLUZIONE BONARIA AMMINISTRATIVA.....	21
ART. 25. DEFINIZIONE CONTROVERSIE: TRANSAZIONE.....	21
ART. 26. DEFINIZIONE CONTROVERSIE: RICORSO ALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA	22
ART. 27. STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE DI CONTRATTO	22
ART. 28. CAUZIONE A GARANZIA	22
ART. 29. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	23
ART. 30. PATTO D' INTEGRITÀ	23
ART. 31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	23
ART. 32. SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA	23
ART. 33. NORME DI RINVIO	23
ART. 34. NORME TECNICO PRESTAZIONALI GENERALI SULL' ESECUZIONE	24
ART. 35. GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA.....	37
ART. 36. CUSTODIA DEL CANTIERE.....	37
ART. 37. CARTELLO DI CANTIERE	37

ART. 38. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL' AMMINISTRAZIONE 37
ART. 39. PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA 38
PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE 39

COMMESSA	FILE	REVISIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	PAGINA
141/19	2.ST-SV.CSA-2.doc	2	MARZO 2021	DL	LDI	2

PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per “gli interventi di rifunionalizzazione della Scuola di Architettura nei plessi di S. Teresa e S. Verdiana”, ai sensi dell'articolo 59, commi 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i.

L'appalto prevede l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva di interventi edilizi ed impiantistici riguardanti l'impianto di illuminazione e opere civili nelle aule dei plessi sopra indicati.

L'appalto è affidato a corpo. Saranno valutati a misura, sulla base della stima effettuata, i costi per la sicurezza derivanti dall'applicazione delle misure antiCovid19. Esso è identificato come segue:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
CIG:	CUP: B16E18000270001

Gli articoli del presente Capitolato disciplinano complessivamente il contratto e l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo.

A) DESCRIZIONE E CARATTERISTICA DELLA PRESTAZIONI DI APPALTO

A.1) Progettazione esecutiva dell'intervento nelle componenti: architettonica, impiantistica elettrica e speciale, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e procedure di notifica agli Enti preposti.

Sono compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

A.2) Appalto lavori relativi all'intervento edilizio ed impiantistico

I lavori per l'esecuzione della predetta rifunionalizzazione si inseriscono fra quelli di cui all'art. 3 comma a) del DPR 380/2001 la cui realizzazione è stata autorizzata dagli uffici preposti della Stazione Appaltatrice.

I lavori da eseguirsi devono essere condotti sulla base delle condizioni del presente Capitolato Speciale di appalto e dei documenti progettuali. Le caratteristiche ed ogni altro elemento di natura tecnica possono desumersi, più specificatamente, dalle descrizioni contenute nei computi metrici, negli elaborati tecnici che definiscono esaurientemente i lavori oggetto della presente gara, in modo da consentire la valutazione dell'ammontare della stessa e di formulare la propria offerta su quotazioni giudicate remunerative e di propria convenienza. I lavori devono risultare conformi alle vigenti normative.

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 3
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	-------------

Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

A seguito della Delibera della GRT n° 645/2020 "Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici" del 25.05.2020, distinti in oneri e costi per la sicurezza; questi sono stati computati e indicati nell'importo dei lavori e mantenuti evidenziati nella narrativa e nelle tabelle sottostanti.

L'ammontare dell'appalto è quindi costituito:

- dall'importo di lavori pari a € 885.877,63 e incremento delle spese generali come da Delibera 645/2020 pari a € 13.288,16 entrambi soggetti a ribasso, oltre a € 18.097,46 di costi per la sicurezza da PSC, € 16.607,89 di costi per la sicurezza da emergenza COVID19 e € 361,95 per incremento spese generali sui costi da PSC per applicazione dei protocolli per l'emergenza COVID19, tutti non soggetti a ribasso, per un **importo di lavori a base d'asta di € 934.233,09** oltre oneri fiscali;
- dall'onorario per la progettazione esecutiva che è pari ad € 27.469,08 oltre le spese al 25% che ammontano ad € 6.867,27, per un **importo di onorario a base d'asta di € 34.336,35** oltre oneri previdenziali e fiscali;

per un importo complessivo a base d'asta di **€ 968.569,44** oltre oneri previdenziali e fiscali come meglio rappresentato nella tabella sotto indicata:

	Descrizione	soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso	Totale
1	Lavori	885.877,63		885.877,63
	Incremento spese generali (DGRT 645/2020)	13.288,16		13.288,16
	Costi per la sicurezza da PSC		18.097,46	18.097,46
	Costi per la sicurezza da emergenza COVID		16.607,89	16.607,89
	Incremento spese generali sui costi da PSC		361,95	361,95
	Sommano lavori	899.165,79	35.067,30	934.233,09
2	Onorario per progettazione esecutiva	27.469,08		
	Spese al 25%	6.867,27		
	Sommano onorario professionale			34.336,35
3	Importo totale			968.569,44

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta ammonta a **€ 934.233,09** (euro novecentotrentaquattromiladuecentotrentatre/09), di cui:

- **€ 18.097,46** (euro diciottomilanovantasette/46) per costi sicurezza per applicazione del PSC non soggetti a ribasso;
- **€ 13.288,16** (euro tredicimiladuecentottantotto/16) per incremento spese generali oneri COVID, soggetto a ribasso;
- **€ 16.607,89** (euro sedicimilaseicentoseppe/89) per costi emergenza COVID non soggetti a ribasso;
- **€ 361,95** (euro trecentosessantuno/95) per incremento spese generali sui costi da PSC, non soggetti a ribasso;

per un importo dei lavori soggetti a **ribasso d'asta di € 899.165,79**

I lavori ed il servizio di ingegneria e architettura sono da eseguirsi a corpo sulla base delle condizioni del presente documento e devono risultare conformi alle vigenti normative, e in particolare al DM 17.06.2016; il calcolo suddetto è allegato al presente documento.

L'importo dei lavori è definito per categoria come esplicitato nella seguente tabella:

Descrizione	Categorie DM 2016/SOA	
	E.10/OG.1	IA.03/OS30
Edilizia	139.444,36	
Impianti elettrici e speciali		746.433,27
Incremento spese generali + 1,5%	2.091,66	11.196,50
Sommano soggetti a ribasso	141.536,02	757.629,77
Costi sicurezza per applicazione del PSC		18.097,46
Costi emergenza COVID da PSC		16.607,89
Incremento spese generali sui costi da PSC		361,95
Sommano non soggetti a ribasso	0,00	35.067,30
Incidenza percentuale	15,2	84,8
TOTALE LAVORI		934.233,09

L'onorario per i servizi di Ingegneria e Architettura è rappresentato nel dettaglio nelle tabelle allegate al presente CSA ed esplicitato sinteticamente nelle seguenti tabelle:

Calcolo notula per Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

ID opere	denominazione	onorario	spese 25%	totale
E.10	EDILIZIA	6.294,23	1.573,56	7.867,79
IA.03	IMPIANTI elettrici e speciali	21.174,85	5.293,71	26.468,56
	Sommano onorario	27.469,08	6.867,27	34.336,35

L'importo complessivo dei compensi di ingegneria e architettura a corpo è di € **27.468,08**, le spese tecniche ammontano ad € **6.867,27**, per un importo complessivo di servizi di ingegneria e architettura soggetti a ribasso d'asta di € **34.336,35** al netto di oneri previdenziali e fiscali.

Art. 3. QUALIFICAZIONE RICHIESTA PER I LAVORI

La qualificazione richiesta per i lavori è la categoria OS 30 – impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; tale categoria è super specialistica, a qualificazione obbligatoria e non soggette ad avvalimento.

L'Appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui al DM 37/2008.

Si rimanda per la visualizzazione e le relative percentuali delle categorie alla tabella sotto riportata:

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 5
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	-------------

categoria prevalente		%	categoria scorporabile		%
OS30	746.433,27	84,26	OG1	139.444,36	15,74
Importo complessivo	885.877,63	100%			

L'appaltatore, ai sensi del DM. 11.10.2017, deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

Art. 4. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente Capitolato speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, come elencati nell'allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- d) il computo metrico estimativo;
- e) l'elenco dei prezzi unitari;
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera

- a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- h) il cronoprogramma dei lavori;
- i) le polizze di garanzia di cui agli articoli 103;
- j) l'offerta economica dell'Appaltatore;
- k) fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al presente articolo, le relazioni e gli elaborati, il computo migliorativo presentati dall'appaltatore in sede di offerta migliorativa;
- l) la notula professionale come da ribasso offerto dall'Operatore Economico;
- m) le polizze di garanzia del servizio professionale di cui all'art. 94 co. 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- n) fa altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del servizio di ingegneria di cui al presente articolo, quanto offerto dall'appaltatore in sede di offerta migliorativa;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 50/2016 s.m.i.;
- b) il DPR n.207 del 2010, per quanto applicabile;
- c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti.

Art. 6. RESPONSABILI/REFERENTI DEL CONTRATTO

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo di un Responsabile Tecnico e di un Responsabile Amministrativo. Detti responsabili costituiranno i referenti principali per la stazione appaltante. A tale scopo l'operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità, i rispettivi numeri di telefono fisso, mobile e indirizzo di posta elettronica.

Art. 7. TEMPO UTILE – NORME GENERALI DI ESECUZIONE - PENALI

7.1 TEMPO UTILE

La durata del presente appalto è di complessivi giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi come di seguito ripartiti:

Progettazione	30	giorni naturali e consecutivi
Esecuzione Lavori	330	giorni naturali e consecutivi

Il tempo di esecuzione decorre dal Verbale di consegna del servizio di ingegneria; e verrà sospeso per il tempo strettamente necessario alle verifiche di cui all'art. 26 d.lgs. 50/2016.

All'avvio dei lavori verrà redatto il verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 5 del DM 49/2018 con le modalità ivi riportate.

Ai sensi e in coerenza con quanto disposto dall'art. 1 c. 1 lett. f) del DM 49/2018 l'appaltatore dovrà presentare il «programma di esecuzione dei lavori» in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali.

Il programma di esecuzione dell'appalto non potrà comunque eccedere la durata massima indicata.

I tempi massimi di consegna dei lavori includono la consegna di tutta la documentazione tecnica e amministrativa, ove prevista.

7.2 PENALI

La penale per il mancato rispetto del termine contrattuale è stabilita nella misura dell'1,0 ‰ dell'importo del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo per un massimo del 10%, superato il quale si procede nei termini di legge.

In tale eventualità la Stazione Appaltante avrà facoltà di rescindere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 8. CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI, CONTABILITÀ, FATTURAZIONI, PAGAMENTO E CONTO FINALE

8.1 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente.

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 8
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	-------------

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 200.000 (duecentomila).

I lavori saranno liquidati secondo la tabella di percentuale di seguito riportata:

RIEPILOGO CATEGORIE			
nr.	Descrizione	Importo	%
<i>1.</i>	<i>IMPIANTI ELETTRICI SANTA TERESA</i>		
1.1	AULA MODELLI EXA2	27.792,16	3,14%
1.2	AULA LAB. XR EXA3	11.424,28	1,29%
1.3	AULA LAB.COM. EXA4	15.698,18	1,77%
1.4	AULA STUDIO EX A5	25.797,17	2,91%
1.5	AULA 206 EX A6	16.627,50	1,88%
1.6	AULA 203 EX A7	21.834,86	2,46%
1.7	AULA 205 EX A8	16.984,95	1,92%
1.8	AULA 204 EX A9	21.845,11	2,47%
1.9	AULA 202 EX A10	15.943,09	1,80%
1.10	AULA 201 EX A11	21.590,64	2,44%
<i>2.</i>	<i>IMPIANTI ELETTRICI SANTA VERDIANA</i>		
2.1	AULA A1	32.404,02	3,66%
2.2	AULA A2	27.897,28	3,15%
2.3	AULA A3	20.241,96	2,28%
2.4	AULA A5	20.255,96	2,29%
2.5	AULA A6	16.892,16	1,91%
2.6	AULA A7	11.915,18	1,35%
2.7	AULA A8	38.290,35	4,32%
2.8	AULA A9	28.664,04	3,24%
2.9	AULA A10	21.911,63	2,47%
2.10	AULA A11	19.124,94	2,16%
2.11	AULA A12	30.041,79	3,39%
2.12	AULA A13	30.041,79	3,39%
2.13	AULA A14	38.550,23	4,35%
2.14	AULA A15	29.229,26	3,30%
2.15	AULA A16	34.389,06	3,88%
2.16	AULA A17	34.389,06	3,88%
2.17	AULA A18	47.081,24	5,31%
2.18	AULA A19	52.517,24	5,93%
2.19	AULA A20	17.058,14	1,93%

3.	<i>OPERE CIVILI SANTA TERESA</i>		
3.1	AULA MODELLI EXA2	4.312,78	0,49%
3.2	AULA STUDIO EXA5	5.383,01	0,61%
3.3	AULA 206 EX A6	3.284,09	0,37%
3.4	AULA 203 EX A7	3.963,59	0,45%
3.5	AULA 205 EX A8	3.192,86	0,36%
3.6	AULA 204 EX A9	3.963,59	0,45%
3.7	AULA 202 EX A10	3.284,09	0,37%
3.8	AULA 201 EX A11	3.963,59	0,45%
4.	<i>OPERE CIVILI SANTA VERDIANA</i>		
4.1	AULA A1	7.329,65	0,83%
4.2	AULA A2	6.348,15	0,72%
4.3	AULA A3	3.787,45	0,43%
4.4	AULA A5	3.280,96	0,37%
4.5	AULA A6	3.406,80	0,38%
4.6	AULA A7	3.280,96	0,37%
4.7	AULA A8	8.616,30	0,97%
4.8	AULA A9	6.170,10	0,70%
4.9	AULA A10	20.827,80	2,35%
4.10	AULA A11	4.413,50	0,50%
4.11	AULA A12	4.982,85	0,56%
4.12	AULA A13	4.982,85	0,56%
4.13	AULA A14	8.765,84	0,99%
4.14	AULA A15	3.960,46	0,45%
4.15	AULA A16	3.960,46	0,45%
4.16	AULA A17	5.077,25	0,57%
4.17	AULA A18	3.136,24	0,35%
4.18	AULA A19	3.595,54	0,41%
4.19	AULA A20	2.173,60	0,25%
	TOTALE CATEGORIE €	885.877,63	100%

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

8.2 CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

8.3 ULTIMAZIONE LAVORI – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Conformemente all'articolo 12 del D.M. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 11
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

- a) fornirà all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assisterà i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo dell'opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all'articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l'impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:

- 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all'articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all'articolo 103 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni.

8.4 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Il pagamento del corrispettivo relativo ai servizi di ingegneria e architettura è subordinato alla verifica di regolarità contributiva e fiscale.

Il pagamento del servizio relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza per la progettazione avverrà con le seguenti modalità:

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 12
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

- a) 70% del corrispettivo, al netto dell'anticipazione, entro 30 giorni dalla data di consegna del progetto e su esplicita richiesta da parte della Stazione Appaltante a presentare regolare fattura;
- b) 30% del corrispettivo dopo l'approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante e su esplicita autorizzazione da parte della Stazione Appaltante a presentare regolare fattura.

Comunque i pagamenti sono subordinati alla presentazione della polizza di cui all'art. 24 c. 4 d.lgs. 50/2016 e dell'art. 4 dei principi generali delle Linee Guida ANAC n. 1.

In caso di inadempimento contrattuale l'Università si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Art. 9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Università degli Studi di Firenze entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara.

L'appaltatore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze (o della provincia in cui ha sede l'azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10. CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI DI CONTRATTO

10.1 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

I servizi di ingegneria sono soggetti a verifica ed approvazione ai sensi della normativa vigente.

10.2 APPALTO LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO ED IMPIANTISTICO

La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione dell'appalto da parte dell'appaltatore attraverso il direttore dei lavori; il responsabile del procedimento effettuerà sopralluoghi per valutare l'andamento dei lavori.

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 13
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

In ogni caso prima del pagamento delle prestazioni contrattuali il Direttore dei Lavori accerterà l'esecuzione dei lavori effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e ne darà comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento che dovrà attivare la procedura di liquidazione dei corrispettivi con le modalità di cui al DM 49/2018.

Art. 11. SUBAPPALTO

Previa autorizzazione dell'Università degli Studi di Firenze, l'appaltatore potrà subappaltare i lavori in conformità dell'art.105 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto specifico, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Università degli Studi di Firenze delle prestazioni subappaltate, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge 646/82 e s.m.i. nonché la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, se l'operatore avanza istanze di subappalto, a fronte di quanto dichiarato in sede di gara, verificherà il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti requisiti morali e tecnico – organizzativi, nonché economici ai sensi di legge, in rapporto all'importo di subappalto, secondo la regola di qualificazione del Bando di Gara.

La Stazione appaltante ai sensi dell'articolo del Codice citato provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Dal contratto di subappalto deve risultare che l'impresa ha praticato per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Il contratto non potrà essere ceduto senza il consenso dell'Università degli Studi di Firenze.

Art. 12. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, del D. Lgs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono ammesse modifiche e varianti al contratto nei limiti e alle condizioni dell'art. 106 del codice dei contratti previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento e approvazione della Stazione Appaltante, affidate al medesimo esecutore del contratto.

I prezzi di variante sono desunti dai documenti contrattuali e di progetto con l'applicazione del ribasso di gara. Nell'ambito delle prestazioni relative ai lavori oggetto del contratto, ove si renda necessario la formazione di "Nuovi Prezzi", si procederà attraverso il Prezziario della Regione Toscana in vigore o a specifiche analisi prezzi.

La definizione dei nuovi prezzi è trattata specificatamente all'art. 34.4.

COMMESSA	FILE	REVISIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	PAGINA
141/19	2.ST-SV.CSA-2.doc	2	MARZO 2021	DL	LDI	14

Per le singole fattispecie applicabili al contratto in oggetto e per la relativa disciplina si rinvia al dettato del medesimo art. 106 ed alle norme collegate vigenti.

Art. 13. DIFFORMITÀ O DIFETTI DI CONFORMITÀ

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'Università beni conformi.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per qualsiasi difetto di difformità o di conformità esistente al momento della fornitura e posa in opera.

In caso di difetto di difformità è fatta salva la facoltà dell'Università di risolvere il contratto. In tal caso sarà cura dell'Università degli Studi di Firenze inviarne tempestiva comunicazione ufficiale al Fornitore, il quale sarà tenuto - a sue spese e sotto la propria responsabilità - al ritiro di tutto il materiale oggetto della fornitura installato presso la sede dell'Università. Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire - a sua cura e spesa - i prodotti non accettati al collaudo entro 10 (dieci) giorni solari dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto.

Art. 14. COLLAUDI E GRATUITA MANUTENZIONE

A) COLLAUDI

Per le opere in oggetto è prevista la nomina di un collaudatore in corso d'opera.

Per il collaudo si applica il TITOLO X, PARTE II del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 ancora vigente e art. 102 del D. Lgs. 50/2016.

Le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio entro un mese dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori, sempre che l'impresa appaltatrice abbia fornito tutti i documenti, certificazioni, as-built, necessari all'inizio del collaudo. L'emissione del certificato di collaudo, ricorrendo le circostanze di cui all'art. 102, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, dovrà aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, fatto salvo quanto previsto dal' art. 219, comma 1 del D.P.R. 207/2010.

Tutte le spese dei collaudi per assistenza alle prove, saggi, personale, ecc., sono a carico dell'Appaltatore salvo le competenze dei collaudatori che saranno nominati dalla Stazione Appaltante.

Prescrizioni per il collaudo:

All'atto della ultimazione dei Lavori e comunque prima del collaudo, l'Appaltatore dovrà consegnare, secondo le indicazioni della DL e con riferimento allo specifico lavoro appaltato:

- una serie completa di elaborati grafici esecutivi di come è stata realizzata l'opera (*as built*) relativi agli aspetti architettonici ed impiantistici.
- i manuali finali di conduzione e manutenzione impianti (in lingua italiana) completi delle descrizioni specifiche funzionali delle apparecchiature;
- le certificazioni eseguite dai laboratori autorizzati dallo Stato sulla classe di comportamento al fuoco di tutti i materiali, la redazione della documentazione da allegare alla SCIA ai sensi del DPR 151/2011 da indirizzare ai Vigili del Fuoco e quanto altro necessario per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
- quanto indicato nel D.M. 37 del 22/01/2008 per le certificazioni di conformità complete degli allegati obbligatori quali il progetto di cui sopra, la relazione delle

COMMESSA	FILE	REVISIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	PAGINA
141/19	2.ST-SV.CSA-2.doc	2	MARZO 2021	DL	LDI	15

opere eseguite con l'indicazione dei materiali installati, le certificazioni etc, con acclusa documentazione comprovante il deposito presso gli enti preposti.

La documentazione predetta dovrà essere fornita su supporto informatico nei formati sorgenti richiesti dall'Amministrazione (dwg, doc, xls, dcf, etc.) e in 2 copie cartacee.

B) GRATUITA MANUTENZIONE PRIMA DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO

Dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che cesserà con l'emissione del certificato di collaudo.

In questo periodo l'Appaltatore dovrà mantenere le opere eseguite in perfetto stato di efficienza.

Se durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio.

In caso di inadempienza dell'Appaltatore l'Università provvederà a quanto necessario e opportuno per evitare danni all'opera realizzata, rivalendosi successivamente sull'Appaltatore.

L'Appaltatore resta responsabile e garantisce della esecuzione a regola d'arte dell'opera, della funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera, ai sensi del Codice Civile.

Art. 15. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere immediatamente dopo l'accertamento sommario avvenuto tra Direzione dei lavori e Appaltatore nel Certificato di ultimazione dei lavori, se tale accertamento avrà avuto esito positivo in conformità a quanto disposto dall'art. 230 del Regolamento (D.P.R. 207/2010).

La presa in consegna verrà effettuata con apposito verbale, redatto in contraddittorio, con la cui sottoscrizione la Stazione appaltante verrà automaticamente immessa nel possesso dei manufatti e degli impianti consegnati con conseguente disponibilità.

Nello stesso momento l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante i disegni e gli schemi di tutti gli impianti (as-built) comprensivi di tutti gli aggiornamenti nonché la documentazione di approvazione, e dichiarazioni di conformità.

In caso di utilizzazione dell'opera e dei suoi impianti da parte della Stazione appaltante subito dopo la presa di consegna, spetterà alla stessa provvedere a propria cura e spese all'esercizio degli impianti, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore alla necessaria assistenza e la sua responsabilità per i difetti costruttivi che dovessero manifestarsi dopo l'ultimazione dei lavori o essere accertati in sede di collaudo a norma del Codice Civile.

Art. 16. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico dell'appaltatore e quindi compresi nel prezzo, gli oneri e gli obblighi seguenti:

- l'area di intervento interessata dall'intervento ed ogni altra opera provvisoria, i mezzi d'opera e del personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali;

COMMESSA	FILE	REVISIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	PAGINA
141/19	2.ST-SV.CSA-2.doc	2	MARZO 2021	DL	LDI	16

- l'allontanamento dei materiali ed il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, imballaggi etc.;
- le prove che l'Amministrazione appaltante ordini in ogni tempo da eseguirsi presso le sedi da essa indicati, dei materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione di quanto precedentemente prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli operai e comunque che potranno intervenire in corso d'opera;
- il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni comunali, nonché il pagamento di ogni tassa inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;
- l'adozione nell'esecuzione di tutta la fornitura dei procedimenti e delle cautele necessarie, per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza;
- lo sgombero degli imballaggi e dei materiali utilizzati per forniture e lavorazioni;
- ai sensi dell'art. 6 della L. 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 17. DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L' Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori;

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 17
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Resta contrattualmente convenuto che non vengono prese in considerazione come danni di forza maggiore: guasti provocati da acque di pioggia o da rotture di tubazioni, danni a trincee aperte per la posa di tubazioni, dovendo l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sue spese. Per qualsiasi danno anche se causato da forza maggiore alle opere appaltate oppure a persone o alle proprietà di terzi, immobili compresi, l'Appaltatore è l'unico responsabile e come tale risponde direttamente.

Art. 18. CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è ammessa alle condizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

Art. 19. CONTESTAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE E APPALTATORE

Le contestazioni tra stazione appaltante e appaltatore sono regolate dalla parte VI – TITOLO 1, CAPO I e CAPO II del D. Lgs. 50/2016.

Art. 20. RISERVE DELL'APPALTATORE

In merito all'Appalto dei lavori relativi all'intervento edilizio ed impiantistico ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini di seguito riportati:

- Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
- Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
- Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
- Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
- Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 18
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

- L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o riserva che egli iscriva negli atti contabili.
- Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena decadenza, le riserve sino iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
- Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
- La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

L'Appaltatore, fatte le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione Appaltante.

Art. 21. ESECUZIONI IN DANNO

L'Appaltatore è responsabile di ogni danno, a persone o a cose, che possa derivare all'Università ed a terzi in relazione all'espletamento del contratto o a cause connesse alle operazioni di approvvigionamento della fornitura installazione e lavorazioni ad esse connesse.

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto, con le modalità e entro i termini previsti, l'Università potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dallo stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente cagionati all'Amministrazione universitaria.

L'intervento in danno sarà detratto dal conto finale o dal certificato di collaudo dei lavori

Per la rifusione dei danni, l'Università potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore, ovvero in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 22. CAUSE DI RISOLUZIONE

Le cause di risoluzione, risarcimento del danno ed incameramento della cauzione sono quelle di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Inoltre si specifica quanto segue:

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 19
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

- a) *clausola risolutiva espressa*: qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale del contratto il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. È comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo.
- b) in ogni caso l'Amministrazione, in caso di ritardo nell'ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.
- c) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
- d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
- e) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Il contratto può essere risolto di diritto nel caso in cui il ritardo nella consegna del progetto esecutivo sia tale da pregiudicare l'esito dell'intero appalto. Pertanto, qualora il ritardo stesso nella consegna del progetto esecutivo, non giustificato e non autorizzato superi i 15 giorni, il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso l'appaltatore, senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'università stessa.

Per la risoluzione del contratto per reati accertati, grave inadempimento e grave ritardo, si rimanda alla casistica e alle procedure previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Il grave errore comporta la risoluzione del contratto e l'appaltatore non potrà partecipare alla nuova gara d'appalto.

Art. 23. RECESSO DEL CONTRATTO

È ammesso il recesso unilaterale da parte dell'Università nei seguenti casi:

- a) in caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia;
- b) l'Università ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs 50/2016 previo il pagamento delle forniture e dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti sul luogo di esecuzione dell'appalto accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dal Direttore dei Lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto, oltre al decimo dell'importo delle forniture e dei lavori non eseguiti. Il decimo dell'importo delle forniture e dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle forniture eseguite.

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 20
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

Art. 24. DEFINIZIONE CONTROVERSIE: RISOLUZIONE BONARIA AMMINISTRATIVA

Per la definizione delle riserve e delle controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e al termine degli stessi, si procederà secondo quanto prescritto dall' art. 205 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori, comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5% e il 15%, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dello stesso articolo del Codice dei Contratti.

Il Direttore Lavori dà immediata comunicazione al RdP trasmettendo nel minor tempo possibile una relazione riservata. Il RdP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di cui al comma 1.

Il RdP entro (15) quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, acquisita la relazione del Direttore Lavori, ove costituito un organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.

Il Direttore Lavori ed il RdP scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.

In caso di mancata intesa tra il RdP ed il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista, l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa il compenso ai sensi dell'art. 209 comma 16 del Codice dei Contratti.

L'esperto, ovvero il RdP in contraddittorio con il soggetto che sollevato le riserve, effettuano ulteriori audizioni e istruiscono la questione con raccolta di dati e informazioni ed acquisizioni di eventuali pareri, e accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, formulano una proposta di accordo bonario trasmessa al Dirigente della Stazione Appaltante ed al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta motivata di accordo bonario è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale e sottoscritto dalle parti.

Tale accordo ha natura di transazione e sulla somma riconosciuta in tale sede sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal 60 (sessantesimo) giorno successivo alla accettazione dell'accordo da parte della stazione appaltante.

La procedura di cui al comma precedente può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 25. DEFINIZIONE CONTROVERSIE: TRANSAZIONE

Ai sensi dell'art. 208 del Codice dei Contratti le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, nel rispetto del codice civile esclusivamente qualora non sia possibile esperire altri rimedi.

Ove il valore oggetto dell'importo di transazione superi i €. 200.000,00 è acquisito il parere legale interno all'Ateneo.

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 21
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

La proposta di transazione può essere formulata sia dall'Aggiudicatario che dal Dirigente competente, sentito il RdP.

La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

La procedura di risoluzione bonaria in via amministrativa delle controversie può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 26. DEFINIZIONE CONTROVERSIE: RICORSO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Per tutte le controversie che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, viene previsto il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ed eletto quale foro competente quello di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altra modalità.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

È escluso di procedere al giudizio arbitrale.

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Art. 27. STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE DI CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata, digitalmente sottoscritta dalle Parti ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016.

L'imposta di bollo è a carico dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 28. CAUZIONE A GARANZIA

In ragione della stipula del contratto l'appaltatore costituirà, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il medesimo,

- una cauzione definitiva in favore dell'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del medesimo decreto, all'atto della sottoscrizione del CONTRATTO.
- Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore stipulerà apposita garanzia assicurativa decorrente dalla data di inizio del contratto e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio delle prestazioni o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultanti dal relativo certificato per le seguenti voci:
 - Danni subiti dalla stazione appaltante:
 - massimale di € 1.000.000,00 a partita unica per le preesistenze, per i lavori e per l'esecuzione della fornitura e posa in opera;
 - RC danni a "persone" rischi di responsabilità civile per danni a terzi per un massimale di € 1.000.000,00;

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 22
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

- RC professionale per il Servizio di Architettura e Ingegneria ex art. 24 c. 4 d.lgs. 50/2016;

Rimane inoltre a carico dell'Appaltatore aggiudicatario la garanzia per le difformità ed i vizi delle forniture non riconosciuti e non riconoscibili in fase di verifica di conformità.

Art. 29. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

1. norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2. documenti ed elaborati allegati al contratto.

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della prestazione da eseguire secondo quanto comunque rilevabile da altri elaborati di progetto esecutivo, anche in scala minore, e/o dal contratto o indicati nel capitolato speciale.

Art. 30. PATTO D'INTEGRITÀ

Si rimanda alle specifiche disposizioni di gara e alla modulistica ad essa allegata.

Art. 31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dall'Appaltatore sono trattati dall'Università nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la stipula e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati sono i dirigenti e i responsabili degli uffici coinvolti nel servizio.

Art. 32. SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa insorgere a favore dell'Università la facoltà di affidare l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 33. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016 per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 23
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

Art. 34. NORME TECNICO PRESTAZIONALI GENERALI SULL'ESECUZIONE

34.1 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE; DEI CAPITOLATI SPECIALI; DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI

L'assunzione della presente prestazione implica da parte dell'appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano la realizzazione di opere pubbliche, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura dell'edificio su cui si opera, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, l'andamento climatico ed in generale di tutte le circostanze principali e accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto nel formulare l'offerta di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo, oneri che rimangono comunque a suo carico fino alla consegna delle opere.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso i costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo i danni cagionati da forza maggiore.

L'Appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella normativa vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto o che nel corso dello stesso dovessero venire emanate.

L'osservanza va estesa inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili, e di tutte le Norme e Normalizzazioni Ufficiali o comunque l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere.

Per quanto non previsto e non diversamente disposto dalle clausole del contratto e del presente Capitolato Speciale, l'esecuzione delle opere in appalto è soggetta all'osservanza delle normative vigenti, nessuna esclusa.

L'appaltatore è comunque tenuto al rispetto della conformità dei vari materiali, impianti o parti di essi alla normativa tecnica vigente. Le varie parti dell'opera e l'opera nel suo complesso, dovranno rispondere a tutti i requisiti richiesti dalle stesse norme vigenti, anche se non espressamente richiamate nei documenti di progetto. L'eventuale mancata definizione progettuale di alcuni elementi o specifiche non autorizza in ogni caso la non osservanza da parte dell'appaltatore della normativa vigente, il cui integrale rispetto viene espressamente richiamato come onere a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a segnalare alla stazione appaltante e alla Direzione dei lavori l'eventuale non conformità delle opere alle norme tecniche che verranno emesse nel corso dell'esecuzione dei lavori per consentire l'adozione dei provvedimenti per il rispetto delle normative stesse.

L'osservanza va estesa inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili, e di tutte le Norme e Normalizzazioni Ufficiali o comunque l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere.

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 24
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

Per quanto non previsto e non diversamente disposto dalle clausole del contratto e del presente Capitolato Speciale, l'esecuzione delle opere in appalto è soggetta all'osservanza di:

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- D.M. 7 marzo 2018 n. 49 - Approvazione linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione;
- DM 11/10/2017 – requisiti ambientali minimi
- D. M. 19/04/2000 n° 145 Capitolato Generale dei lavori pubblici;
- Legge e Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- D. Lgs. 81 del 9/4/2008, Attuazione dell'articolo 1 della L. 123 del 3/8/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.L. n. 115 del 17 marzo 1995 s. m. i. - Attuazione della direttiva CEE relativa alla Sicurezza Generale dei prodotti;
- D.P.R. 5/10/2010 n° 207 per quanto ancora vigente;
- Legge 19/3/1990 n° 55 e successive modificazioni e integrazioni;
- La Nuova Legge Regionale per il Governo del Territorio L. R. 10 novembre 2014 n. 65;
- Regolamento Edilizio del Comune di Sesto Fiorentino;
- Regolamento di Igiene del Comune di Sesto Fiorentino;

Principali norme di sicurezza e precisamente:

- D. Lgs. 81/08 s.m.i. – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- Legge Regionale n. 38 del 13-07-2007, Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
- Tutte le norme UNI relative ai materiali ed ai componenti impiegati, alle modalità di posa ed ai Collaudi;
- Legge 1/3/1968 n° 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari e impianti elettrici - Norme CEI;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
- Legge 1 marzo 1968 n. 186 (G.U. n. 77 del 23.3.68) "Disposizioni concernenti la produzione di macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici";
- CEI 81-4 "Protezione delle strutture contro i fulmini – Valutazione del rischio dovuto al fulmine".
- CEI 11-17 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo"
- CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 500 V in corrente continua";

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 25
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

- CEI 81-10 “Protezione contro i fulmini”;
- CEI 211-4 “Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche”;
- UNI EN 1838 “Illuminazione di emergenza” Impianti a correnti deboli;
- CEI 303-14 “Tecnologia dell’informazione – Sistemi di cablaggio generico”;
- CEI 303-14; V1 “Tecnologia dell’informazione – Sistemi di cablaggio generico”;
- Norma europea UNI-EN 54;
- D. M. 22/3/2008 n. 37: Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
- L. 26 ottobre 1995, n.447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico;
- D.P.R. 577 del 29.07.1982: Regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Articoli 161-164: Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavori;
- D.M.I 10.03.1998 n° 64: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;
- Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.

L'appaltatore è comunque tenuto al rispetto di tutta la normativa tecnica vigente in merito alla conformità dei materiali, impianti o parti di essi. Le varie parti dell'opera e l'opera nel suo complesso, dovranno rispondere a tutti i requisiti richiesti dalle norme vigenti, anche se non espressamente richiamate nei documenti di progetto e nel presente schema di contratto. L'eventuale mancata definizione progettuale di alcuni elementi o specifiche non autorizza in ogni caso la non osservanza da parte dell'appaltatore della normativa vigente, il cui integrale rispetto viene espressamente richiamato come onere a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore è inoltre tenuto a segnalare alla stazione appaltante e alla Direzione dei lavori l'eventuale non conformità delle opere alle norme tecniche che verranno emesse nel corso dell'esecuzione dei lavori per consentire l'adozione dei provvedimenti per il rispetto delle normative stesse.

34.2 QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI DELLE FORNITURE - CAMPIONATURE

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, relativi ai lavori di appalto si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale dei lavori pubblici (D.M. 145/00).

Tutti i materiali occorrenti per i lavori provverranno da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc., scelti ad esclusiva cura e rischio dell'Appaltatore purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti in possesso dei requisiti richiesti, dalle vigenti leggi, dalle prescrizioni del presente Schema di contratto e dagli altri documenti contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a provvedere ai

COMMESSA	FILE	REVISIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	PAGINA
141/19	2.ST-SV.CSA-2.doc	2	MARZO 2021	DL	LDI	26

fini della preventiva approvazione da parte della Direzione Lavori, all'esecuzione dei campioni ed alla redazione dei particolari grafici dettagliati delle varie opere, nonché alla campionatura di tutti i materiali e componenti necessari alla esecuzione delle stesse.

Tutto ciò dovrà essere predisposto con anticipo tale da permettere alla Direzione Lavori di notificare l'approvazione almeno 3 giorni prima dell'inizio della fornitura e posa in opera.

L'Appaltatore non potrà accampare alcuna eccezione qualora venissero a mancare i materiali da fornire ed esso fosse obbligato a ricorrere ad altre cave, stabilimenti, fabbriche, depositi ecc. in località diverse ed a diverse distanze o da diverse provenienze; intendendosi che, anche in siffatti casi, resteranno invariati i prezzi stabiliti in elenco come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensione dei singoli materiali.

L'Appaltatore dovrà notificare alla Direzione Lavori in tempo utile, la provenienza dei materiali e delle forniture per il prelevamento dei campioni da sottoporre a proprie spese, alle prove e alle verifiche ritenute necessarie prima di accettarli.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo a tutte le prove dei materiali e delle forniture, da impiegarsi o che abbiano già trovato impiego.

Tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni agli Istituti autorizzati per legge, od in mancanza a quelli che saranno indicati dalla Direzione Lavori, nonché le spese per le occorrenti sperimentazioni, saranno a carico dell'Appaltatore, se non diversamente disposto.

Le prove suddette, se necessario potranno essere ripetute anche per materiali e forniture della stessa specie e provenienza.

L'esito favorevole delle prove, anche se effettuato in cantiere, non esonera l'Appaltatore da ogni responsabilità nel caso che, nonostante i risultati ottenuti non si raggiungano nelle opere finite i prescritti requisiti.

Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, onde garantirne l'autenticità.

34.3 PROGRAMMA DEI LAVORI, SOSPENSIONE E RIPRESA ESECUZIONI, PROROGHE, ULTIMAZIONI

A) PROGRAMMA DEI LAVORI

Contestualmente alla consegna del progetto esecutivo, l'Appaltatore predispone e consegna al RuP e alla Direzione lavori un proprio cronoprogramma esecutivo degli stessi, elaborato in base alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. Nel programma dovranno essere indicati anche i tempi di presentazione di tutte le campionature e di svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla esecuzione delle varie opere.

Il programma deve essere approvato formalmente dalla Direzione dei lavori entro 5 giorni dal suo ricevimento e comunque prima dell'inizio dei lavori, tale approvazione non costituisce comunque alcuna assunzione di responsabilità da parte della Direzione dei lavori e della Stazione appaltante restandone quindi pienamente responsabile l'Appaltatore.

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 27
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori, elaborato dall'Appaltatore deve essere coerente con il piano di sicurezza e il piano operativo della sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Direzione dei lavori, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere in ottemperanza all'articolo 92 e 93 del D.Lgs. 81/2008.

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto del programma presentato dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei lavori.

È comunque facoltà della Stazione Appaltante e della Direzione dei lavori, prima dell'inizio dei lavori o nel corso degli stessi, di ordinare l'esecuzione di particolari lavori o la diversa disposizione delle singole lavorazioni programmate o disposte dall'Appaltatore in relazione a particolari esigenze che possono richiedere la consegna anticipata di alcuni manufatti o di parte dell'opera finita, senza che ciò dia diritto all'Appaltatore ad avanzare pretese per proroghe temporali o indennizzi di sorta.

B) SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, PROROGHE

Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 107, commi 1 e 4, del Codice (D. Lgs. n.50/2016).

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo dei lavori l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, in quanto esso è completamente responsabile nei confronti della Stazione appaltante del rispetto dei tempi contrattuali.

Qualora l'Appaltatore in fase di esecuzione riscontri eventuali incongruenze o esigenze di maggior dettaglio del progetto, è tenuto a fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori tutti gli elementi utili per le conseguenti decisioni, è comunque escluso che le dette circostanze possano costituire motivo di richiesta di sospensione dei lavori o di proroghe.

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 28
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

C) ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori verrà redatto il Certificato di ultimazione dei lavori firmato dall'Appaltatore e dal Direttore Lavori con il quale si procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

La redazione avverrà sulla base delle seguenti modalità:

- In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
- Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un tempo perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni suindicate.

In sede di accertamento sommario, sopra riportato, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori,

34.4 PREZZI, NUOVI PREZZI E ADEGUAMENTO DEI PREZZI

A) PREZZI

I prezzi dell'elenco prezzi si intendono fissi ed invariabili e sono soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Tali oneri comprendono tutti gli adempimenti contrattuali e normativi richiesti per l'esecuzione delle opere, a norma di legge. In particolare sono compensate le spese per mercedi, noli, materiali, l'utile dell'Impresa, le spese generali ed ogni altra spesa ed onere che si renda comunque necessaria per l'esecuzione dell'opera quali onorari, indennità, trasferte, rimborsi, consulenze, perizie, rappresentanze, contributi previdenziali, assistenziali, infortunistici, professionali, assicurativi, tasse e imposte Comunali, Regionali e Statali, spese per occupazione suolo pubblico e privato, passi carrai, allacciamenti provvisori di cantiere e definitivi, per prove impianti (acqua, gas, luce, scarichi ecc.), noli di macchinari, ponteggi esterni ed interni, protezioni pedonali e carrabili diurne e notturne con appositi cartelli e segnalazioni, sfrido di materiali, carico, trasporto, scarico e deposito di materiali a e/o da qualunque distanza, prove, analisi, verifiche, accertamenti di qualunque genere e tipo richiesti dalla normativa e/o ritenuti necessari dalla D.L. e/o dai collaudatori, assistenze murarie ed impiantistiche, guardiania, ecc.

Sono altresì inclusi nei prezzi gli oneri per la sicurezza, le assistenze murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 29
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

B) NUOVI PREZZI

In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dall'elenco prezzi, si procederà alla formazione in contraddittorio di nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e ai quali si applicherà il ribasso d'asta offerto in sede di gara, fermo restando che le varianti saranno valutate a misura con apposita perizia, definite con atto di sottomissione "a corpo", contabilizzate e liquidate "a corpo" ad esclusione di quelle relative alla sicurezza, che saranno contabilizzate e liquidate "a misura".

C) ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Ai prezzi si applicano le norme di adeguamento previste dalla normativa vigente.

34.5 ORDINI DI SERVIZIO

Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l'esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

34.6 CONTRATTI COLLETTIVI, DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI (DURC)

La Stazione appaltante provvederà d'ufficio ad accertare la regolarità contributiva (INPS, INAIL e Cassa Edile) mediante la richiesta del certificato DURC ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque prima dell'emissione dei certificati di pagamento. L'accertamento sarà effettuato nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione delle forniture e lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali elettromeccaniche, edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le forniture ed i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 30
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- In caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore la Stazione appaltante procederà ai sensi della normativa vigente.

34.7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore è obbligato:

- ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere;
- a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
- ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere di cui al TITOLO IX dello stesso decreto;
- ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs 81/2008.

L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 31
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti di alcun genere degli oneri della sicurezza stimati e variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare la consegna e l'installazione delle forniture degli apparati ed i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'Appaltatore si obbliga inoltre:

- A comunicare all'Amministrazione gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. .
- L'Appaltatore durante l'esecuzione dell'opera dovrà comunque osservare obbligatoriamente le misure generali di tutela di cui d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato ed integrato dal d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i.:
- il mantenimento delle aree di lavoro in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- le interazioni e i rischi in caso di interferenza con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere durante le operazioni di installazione dei dispositivi per la segnaletica.

L'Appaltatore inoltre, dovrà:

- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
- Direttore dell'esecuzione ed il Direttore dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione del materiale di risulta derivante dalle attività inerenti al servizio non pregiudichi la fruibilità dei fabbricati e delle vie di esodo da parte del pubblico e degli studenti/dipendenti/utenti.

L'Appaltatore oltre ad attenersi ai dettami riportati del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.106 riguardo alle disposizioni indicate nel PSC.

Le gravi e ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore e l'abbattimento delle polveri, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 32
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

34.8 GESTIONE DEL CANTIERE, ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha obbligo di far risiedere permanentemente sul cantiere un suo rappresentante, fornito dei requisiti di idoneità tecnica e morale con ampio mandato, la nomina di detto rappresentante dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante e alla Direzione dei Lavori, prima della consegna dei lavori.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità del personale addetto al cantiere che dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha diritto di ottenere in qualsiasi momento l'allontanamento dal cantiere stesso di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo di specificare i motivi.

L'Appaltatore deve consentire in ogni momento il libero accesso ai funzionari ed incaricati dalla Stazione appaltante per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti del cantiere, le forniture dei materiali e l'esecuzione delle opere previa autorizzazione del CSE. Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale dalla Stazione appaltante ed ai visitatori da essa autorizzati, durante i sopralluoghi e le visite ai cantieri. A copertura di tale rischio l'Impresa provvederà a stipulare polizza assicurativa e ne comunicherà gli estremi alla D.L. entro venti giorni dall'inizio dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali relative alla stipulazione, compresi i diritti di segreteria e spese di copia di disegni e contratti, bolli e registro; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto dell'Appalto o stabilite successivamente sono a carico dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa.

Sono altresì a carico dell'appaltatore:

- la guardiania e la sorveglianza del cantiere, dei materiali e mezzi d'opera, sia di giorno che di notte, con il personale necessario (anche nei periodi di sospensione dei lavori), delle opere costruite o in corso di costruzione, fino alla completa smobilitazione del cantiere;
- l'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili; di ogni prodotto, dovranno essere forniti campioni, schede riferite ad eventuali controlli e manutenzioni da eseguire nel tempo e certificati relativi a prove di qualità eseguite secondo le norme citate nei Capitolati Tecnici tenendo presente che dovrà essere documentata la conformità del campione presentato alla D.L. al prodotto sottoposto a prova di laboratorio.
- In caso di mancata accettazione di materiali da parte della D.L. sarà cura dell'Impresa ottenere l'accettazione di altri materiali con un congruo anticipo di tempo rispetto al loro impiego. L'Appaltatore dovrà attenersi ad essi nell'esecuzione del lavoro. Quelle opere e provviste che se ne scostassero, a giudizio della D.L. saranno rifiutate e dovranno essere allontanate, rifatte e sostituite a cura e spese dell'Impresa;
- l'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti autorizzati, compresa ogni spesa inerente e conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dei Lavori, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e la accettazione dei materiali stessi circa il modo di eseguire i lavori e le prestazioni offerte dalle soluzioni tecniche;
- la fornitura dell'energia elettrica per tutte le prove di funzionamento degli impianti;

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 33
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

- la conservazione fino al collaudo definitivo, in appositi locali o presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori, dei campioni muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità;
- l'installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
- il trasporto e collocamento dei materiali e dei mezzi d'opera;
- le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa; il collocamento in sito od a piè d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele ricordate ai punti precedenti;
- la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da sollevare la Stazione Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
- L'Aggiornamento della progettazione esecutiva nella versione "così come realizzato" (as-built) costituita da: relazioni, disegni, manuali d'uso e il piano di manutenzione aggiornati, certificazioni di conformità; la documentazione dovrà essere consegnata in 2 copie cartacee e su CD-Rom con programma Autocad. Prima della firma del verbale di consegna delle opere contestualmente l'Appaltatore consegnerà tutte le documentazioni fornite dalle Case Costruttrici dei macchinari ed attrezzature di impianti facenti parte delle opere appaltate, nonché i relativi elenchi delle specifiche ed i manuali operativi al fine di mettere in grado l'Amministrazione Appaltante di gestire correttamente il funzionamento degli impianti ed attrezzature forniti e di poter attuare il programma di manutenzione degli stessi.
- Consegnare alla Stazione appaltante nel momento della presa in consegna delle opere, oltre che dei manuali d'uso e manutenzione e delle certificazioni di conformità relativi agli impianti e apparecchiature installati, di una relazione descrittiva-tecnica, redatta secondo le indicazioni della Direzione lavori e della Stazione appaltante, che contenga i principi generali di funzionamento degli impianti e le piante in scala ridotta delle opere realizzate con la localizzazione dei principali impianti e apparecchiature, la segnalazione di allarmi e le conseguenti azioni da attuare;
- l'idonea protezione delle pietre naturali ed artificiali sia in lastre che in blocchi, delle pavimentazioni, degli infissi di qualsiasi specie, degli apparecchi igienico-sanitari, delle rubinetterie ed accessori e di qualsiasi altra opera che lo richieda, già posti in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino;
- l'adozione di ogni provvedimento necessario, nel caso di sospensione dei lavori, per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, franamenti di materie, ecc. restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma e ciò fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;
- la responsabilità per le retribuzioni ai dipendenti dei subappaltatori;

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 34
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

- la pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto;
- le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere, fino alla presa in consegna di esse da parte della Stazione Appaltante;
- l'uso anticipato delle opere che venisse richiesto dall'Amministrazione senza diritto per l'Appaltatore a speciali compensi;
- lo sgombero, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, dei materiali, mezzi d'opera e impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto e senza necessità di messa in mora la Stazione Appaltante vi provvederà direttamente addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente. È onere dell'appaltatore, a lavori ultimati, del ripristino dello stato dei luoghi interessati dalla viabilità del cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione;
- la perfetta pulizia finale, di tutti le parti e degli accessori, delle parti comuni, delle strade, degli spazi liberi.
- l'assunzione delle spese per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per spese di bollo, per dazi di dogana, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto d'appalto, quanto se stabilite e variate posteriormente
- l'obbligo a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- l'obbligo ad indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante;
- l'obbligo ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; l'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Obbligo dell'Appaltatore e, per suo tramite, delle Imprese subappaltatrici a trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti provvidenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- l'obbligo su e delle Imprese subappaltatrici a trasmettere periodicamente alla Stazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
- l'obbligo a non diffondere con alcun mezzo (mediante scritti, stampati pubblicitari, mostre, convegni, pubblicazioni o altro) la realizzazione oggetto del presente contratto nei confronti di qualsiasi terzo, se non previo consenso scritto della Stazione Appaltante.
- l'onere della verifica e dell'eventuale adeguamento del progetto alle normative tecniche in vigore alla data dell'offerta o che entrassero in vigore nel corso dell'appalto se ed in quanto applicabili.

L'Appaltatore dovrà fornire garanzia per un periodo di almeno dieci anni per i materiali individuati dalla D.L.

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 35
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

L'Appaltatore si farà carico dell'addestramento del personale dell'Università degli Studi di Firenze addetto all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti e al personale dell'impresa cui l'Università ha affidato la manutenzione e gestione degli impianti nei termini e nei tempi da concordare con la D.L., per il periodo di messa a punto.

Durante il corso dei lavori potrà verificarsi l'esecuzione concomitanti di lavori diversi da parte dell'Università e, quindi, la presenza nella medesima area di imprese esecutrici estranee ai lavori oggetto del presente appalto. Al verificarsi di detta circostanza, l'Appaltatore dovrà adeguare di concerto con il CSP il proprio programma di lavoro alle variate esigenze. Permane l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare danni alle cose ed alle persone, restando l'Appaltatore responsabile per quanto riguarda la tempestiva ed appropriata adozione delle misure di sua competenza. Al riguardo dovranno essere pienamente e tempestivamente eseguite le disposizioni che verranno impartite nel merito dal Direttore Lavori o dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore possa trarre motivo per richiesta di maggiori compensi. Alcune lavorazioni e fasi potranno subire interruzioni e dilazioni in dipendenza di eventuali ritardi legati allo sviluppo di lavori già appaltati e in corso di esecuzione; l'impresa appaltatrice si impegna fin d'ora a non avanzare richieste di compensi aggiuntivi in caso di interferenze o di forzati ritardi nell'esecuzione dei lavori. Questo comporterà in ogni caso la gratuita concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale di percorsi pedonali e meccanizzati, dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

L'obbligo a lavori ultimati di ripristino dello stato dei luoghi interessati dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

L'Appaltatore con la firma del contratto dichiara espressamente di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati ed ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori.

34.9 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO, RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE VERSO TERZI, CONFERMA E CONOSCENZA DEL CAPITOLATO GENERALE

L'Appaltatore prende atto che altre imprese potranno eseguire lavori nell'ambito dell'area di intervento e delle aree attigue e transitare in prossimità del cantiere.

In conseguenza di ciò l'Appaltatore consentirà l'accesso all'area di intervento, alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che seguono i lavori per conto diretto della Stazione appaltante.

In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, l'Appaltatore si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare, senza per questo trarne motivo di riserva od avanzare richiesta alcuna di particolari compensi, le decisioni che la Direzione lavori e la Stazione appaltante prenderà nell'interesse generale dei lavori.

COMMESSA 141/19	FILE 2.ST-SV.CSA-2.doc	REVISIONE 2	DATA MARZO 2021	REDATTO DL	CONTROLLATO LDI	PAGINA 36
--------------------	---------------------------	----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------

Art. 35. GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA

Ogni materiale di risulta prodotto nel corso degli interventi (apparecchi illuminanti, detriti, dispositivi sostituiti, imballaggi, ecc.) dovrà essere immediatamente allontanato a cura e spese dell'Appaltatore ed il rifiuto così prodotto dovrà essere adeguatamente gestito.

Si precisa che, nel corso delle diverse attività svolte dal personale dell'Impresa, quest'ultima si configurerà sempre come "produttore" di ogni rifiuto risultante. Pertanto, in applicazione della normativa in materia, con specifico riferimento al D. Lgs. 03 aprile 2006 n.152, la gestione dei vari rifiuti dovrà essere svolta a cura dell'Impresa medesima.

Su specifica richiesta della Direzione Lavori, l'Impresa sarà tenuta a consegnare copia di tutta la documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente.

Art. 36. CUSTODIA DEL CANTIERE

È a carico e a cura dell'Appaltatore la vigilanza, la custodia e la tutela del cantiere le accessibilità allo stesso, nonché la custodia di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 22 della legge 646/1982, l'eventuale vigilanza e la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata ed il relativo importo resta a carico dell'appaltatore fino alla presa di consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 37. CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 (cento) di base e 150 (centocinquanta) di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, in quantità necessarie in funzione dell'estensione del cantiere.

Art. 38. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'AMMINISTRAZIONE

L'affidatario è obbligato a fornire, una volta ultimati i lavori ed in ogni modo prima del collaudo, due copie dei disegni esecutivi as-built (architettonico, impiantistico, ecc.), eventualmente rettificati con gli aggiornamenti intervenuti in corso d'opera nonché copia di tutta la documentazione su supporto informatico, con files di disegni in formato dwg (AUTOCAD), ed elaborati testuali o tabelle rispettivamente in formato .doc (Word) e .xls (Excel) tutto su CD/DVD

COMMESSA	FILE	REVISIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	PAGINA
141/19	2.ST-SV.CSA-2.doc	2	MARZO 2021	DL	LDI	37

Dovrà essere consegnata documentazione fotografica relativa alla fase dei lavori su supporto magnetico CD/DVD.

L'onere relativo alla fornitura di cui sopra è compreso e compensato nei prezzi offerti.

Art. 39. PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA

L' Appaltatore non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del presente o pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto dell'Amministrazione.

L' Appaltatore del presente appalto sarà tenuto al rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

L' Appaltatore è tenuto ad individuare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.

L' Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa all'appalto la cui divulgazione non sia stata esplicitamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione.

L' Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze le attività svolte per l'Amministrazione, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, conferenze, etc., con propri elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi resi all'Amministrazione nell'ambito del contratto, che intendesse esporre o produrre.

COMMESSA	FILE	REVISIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	PAGINA
141/19	2.ST-SV.CSA-2.doc	2	MARZO 2021	DL	LDI	38

PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE

Le prescrizioni tecniche relative al presente appalto sono contenute nei seguenti documenti:

- 2.ST-SV.RG Relazione generale
- 2.ST-SV.DDP Disciplinare descrittivo e prestazionale
- 2.ST-SV.RC Relazione di calcolo
- 2.ST-SV.CAM Relazione di rispondenza ai CAM

COMMESSA	FILE	REVISIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	PAGINA
141/19	2.ST-SV.CSA-2.doc	2	MARZO 2021	DL	LDI	39

Ubicazione Opera

COMUNE DI
Provincia

Opera

**UNIFI - RIFUNZIONALIZZAZIONE AULE S.TERESA -
S.VERDIANA**

Ente Appaltante

Indirizzo

P.IVA

Tel./Fax

/

E-Mail

Tecnico



Data	Elaborato	Tavola N°
25/01/2021	DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (DM 17/06/2016)	Rev.
Archivio		

Il Tecnico

Il Dirigente

PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

- a. parametro «**V**», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «**G**», relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro «**Q**», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «**P**», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «**CP**», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «**V**», il parametro «**G**» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «**Q**» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «**P**», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

UNIFI - RIFUNZIONALIZZAZIONE AULE S.TERESA - S.VERDIANA

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.10	<i>Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria</i>	1,20	139.444,36	11,7546 667400 %
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	1,15	746.433,27	7,47510 88600%

Costo complessivo dell'opera : **885.877,63 €**

Percentuale forfettaria spese : **25,00%**

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

b.III) Progettazione Esecutiva

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.10		
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,0700
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0200
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000

IMPIANTI – IA.03		
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1500
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0500
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\Sigma(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i$	K=25,00% S=CP*K	CP+S
E.10	EDILIZIA	139.444,36	11,7546667 400%	1,20	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.05, QbIII.07	0,3200	6.294,23	1.573,56	7.867,79
IA.03	IMPIANTI	746.433,27	7,47510886 00%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.05, QbIII.07	0,3300	21.174,85	5.293,71	26.468,56

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	34.336,35
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	34.336,35